

N. 16-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile

Il giudice dott. Daniele Venier

vista la domanda presentata in data 3.4.2023 ai sensi dell'art. 74 CCII da

STEFANO GULDIN (cod. fisc. GLDSFN70B11L424W), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Simeon, presso il cui studio sito in Trieste, via Valdirivo n. 40, risulta elettivamente domiciliato

con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato dott. Tullio Maestro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Stefano Guldin ha formulato ai creditori, con ricorso depositato il 3.4.2023, una proposta di concordato minore, idonea a consentire la prosecuzione dell'attività di agente di commercio, che prevede la vendita dell'abitazione in comunione legale con la moglie e l'apporto di finanza esterna, con formazione di quattro classi di creditori, tre delle quali ammesse al voto¹.

1.1 Con decreto dd. 19.5.2023, rilevata l'ammissibilità della domanda, era dichiarata aperta la procedura di concordato minore, con concessione delle misure protettive richieste dal debitore, e differimento di 90 giorni della trasmissione ai creditori della proposta e della relazione di cui all'art. 76, co. 2 CCII, ai fini del decorso del termine necessario all'espressione del voto, onde consentire, nelle more, lo svolgimento della procedura competitiva in relazione alla liquidazione dell'immobile, condizionata all'omologazione della proposta stessa.

¹ Della prima classe, formata dal creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.a., è stato previsto il pagamento per intero



Con atto depositato il 31.7.2023, il ricorrente, dato atto che nessuna offerta di acquisto dell'immobile era stata presentata, confermava la quantificazione dell'attivo concordatario già indicata nel ricorso introduttivo sulla base dei valori di stima; apportava alcune rettifiche al passivo a seguito della precisazione del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione, che determinava l'aumento del fabbisogno concordatario da euro 92.101,56 a euro 93.278,20, con una differenza di euro 1.176,64 che il ricorrente e la moglie s'impegnavano a conferire, prelevando il relativo importo dalla quota del ricavato della vendita spettante alla seconda, nei limiti del realizzo.

1.2 In data 20.9.2023 l'OCC dott. Tullio Maestro depositava la relazione contenente l'esito della votazione, da cui emergeva che la proposta era stata approvata con le prescritte maggioranze; in particolare, i voti favorevoli ammontavano a complessivi Euro 228.977,06, pari al 96% dei crediti ammessi, con maggioranza raggiunta anche in tutte le tre classi ammesse al voto.

Il solo voto contrario era espresso, per il credito chirografario di Euro 10.784,34 (classe quarta), da Intesa Sanpaolo S.p.a., la quale osservava che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dal debitore, la proposta non contemplava il pagamento integrale del credito ipotecario, pari a Euro 51.115,43, muovendo la stessa dall'erroneo presupposto che la quota parte del debito a carico del sig. Guldin fosse pari al 50% dello stesso, laddove - trattandosi di mutuo ipotecario cointestato tra lo stesso Guldin e la moglie - si trattava di debito solidale in relazione al quale entrambi rispondevano solidalmente per l'intero credito ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c..

Con decreto dd. 21.9.2023 era fissata udienza al 24.10.2023 in contraddittorio tra il debitore e i creditori, *“anche tenuto conto delle contestazioni sollevate da Banca Intesa San Paolo S.p.a. in ordine al trattamento del credito ipotecario”*.

1.3 Quindi, alla predetta udienza, Intesa SanPaolo, preso atto dei chiarimenti depositati dal Guldin con memoria dd. 21.10.2023, dichiarava di non opporsi all'omologazione.

Il procedimento è stato quindi riservato in decisione.

2. Avendo la sola creditrice dissenziente rinunciato all'originaria contestazione, il vaglio richiesto dall'art. 80 CCII ai fini dell'omologazione è limitato all'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano e al raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII.

2.1 Quanto a quest'ultima, va dato atto sia della regolarità della procedura di voto, essendo stati comunicati a tutti i creditori la proposta e il decreto di apertura (art. 78, co. 1 CCII), e



assegnato termine per far pervenire la dichiarazione di adesione, sia del raggiungimento (documentato dall'OCC, e sopra richiamato) delle maggioranze prescritte dall'art. 79 CCII.

2.2 In ordine all'ammissibilità giuridica del piano, oltre a ribadire le considerazioni già espresse nel decreto di apertura, va rilevato che le censure mosse (e quindi abbandonate) da Intesa SanPaolo circa l'illegittimo trattamento asseritamente riservato al suo credito assistito da ipoteca sull'immobile in comunione legale tra il ricorrente e la moglie non colgono nel segno, in quanto, all'esito della vendita – per intero (cui ha consentito la comproprietaria) – dell'immobile, è previsto che il relativo prezzo (compresa la quota spettante alla sig. Santese) sia attribuito in via prioritaria alla banca, sino all'estinzione del credito (v., al riguardo, dichiarazioni della sig. Santese dd. 14.3.2023 e 20.10.2023, docc. 37 e 45), risultando quindi confermata la previsione dell'integrale soddisfacimento di quest'ultimo.

Appaiono inoltre correttamente formate le classi di creditori, distinti in base alla rispettiva posizione giuridica e ai rispettivi interessi economici (art. 2, lett. r, CCII).

2.3 Infine, sussiste anche il presupposto della fattibilità del piano, il raggiungimento dei cui obiettivi appare ragionevolmente perseguibile mediante gli atti previsti, costituiti dalla vendita dell'immobile a uso abitativo, previamente stimato, da effettuarsi mediante procedura competitiva, idonea, come tale, all'acquisizione di manifestazioni di interesse, e dalla finanza esterna messa a disposizione della moglie del debitore.

Ricorrono pertanto tutti i presupposti della chiesta omologazione.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII

omologa il concordato minore di Stefano Guldin, nato a Trieste l'11.2.1970, cod. fisc. GLDSFN70B11L424W;

dichiara chiusa la procedura di concordato minore;

dispone, a cura dell'OCC:

- la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nell'apposita area del sito *web* del Tribunale (o, in difetto, del Ministero della Giustizia), nonché nel Registro delle Imprese;
- l'annotazione tavolare della presente sentenza a peso del bene immobile di cui alla P.T. 5312 di Chiadino, c.t. 1°, limitatamente alla quota indivisa a nome di Stefano Guldin;



dispone che l'OCC riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano omologato, rimessa al debitore, sotto la vigilanza dell'OCC, ai sensi dell'art. 81 CCII.

Si comunichi al ricorrente.

Trieste, 13/11/2023

Il giudice
dott. Daniele Venier

